

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 100/CGF – RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'A.S.D. MARIGLIANO MARCIANISE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARIGLIANO MARCIANISE C5 DEL 14.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 229 del 25.11.2009)

La gara del Campionato di Serie A2 Calcio a 5 Brillante/Marigliano Marcianise in corso il 14.11.2009 veniva sospesa dall'arbitro al 6'04" del secondo tempo perché "su quasi tutta la totalità del terreno di gioco si era formato uno strato di condensa dovuta all'umidità presente che non permetteva ai partecipanti di rimanere in equilibrio compromettendone di fatto l'integrità fisica".

Per tale motivo il sodalizio ospitato ricorreva al competente Giudice Sportivo che l'A.S.D. Brillante, oggettivamente responsabile dell'occorso, venisse perseguita ai sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S. con la punizione sportiva della perdita della gara, ma l'organo adito, ritenuto che la sospensione era stata determinata da una sopravvenuta ed imprevedibile causa di forza maggiore, non accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell'incontro (Com. Uff. n. 229 del 25.11.2009).

Onde avversare la suddetta pronuncia ha proposto appello a questa Corte l'A.S.D. Marigliano Marcianise ribadendo, anche con un nutrito riferimento a precedenti giurisprudenziali, le ragioni già vanamente rassegnate in prima istanza, a suo avviso, l'avversaria, inadempiente all'obbligo di predisporre un campo idoneo alla disputa della gara, doveva essere ritenuta di ciò responsabile e subirne le inevitabili conseguenze disciplinari.

L'impugnazione non ha fondamento e va pertanto respinta.

A dire il vero, la lettura del referto arbitrale non chiarisce se il provvedimento di sospensione, forse adottato con eccessiva precipitazione, sia stato determinato, ex art. 60 N.O.I.F., da un ritenuta impraticabilità del campo o piuttosto, ex art. 64 N.O.I.F., dall'esigenza di tutelare l'integrità fisica dei partecipanti potenzialmente assoggettati al pericolo di traumi.

Nell'un caso come nell'altro comunque il riferimento ad ipotesi di responsabilità oggettiva non appare corretto essendo detto istituito, attesa la sua innegabile caratura di eccezionalità, in suscettibile di applicazioni interpretative al di fuori dei casi specificatamente e tassativamente previsti dall'art. 4 C.G.S..

Consegue che l'inciso "anche oggettivamente" inserito nella formulazione del già citato art. 17 C.G.S. è invocabile soltanto quando la correlata forma di responsabilità sia stata normativamente dichiarata perseguibile dal Legislatore Federale.

In tutti gli altri casi non si può prescindere da un qualsivoglia comportamento colposo che nella fattispecie non pare in alcun modo ravvisabile.

Non sembra infatti possano addebitarsi alla società ospitante né insufficienze del campo di gioco, regolarmente omologato e sul quale si erano già disputati altri incontri sia da parte della società Brillante che di altre squadre, né omissioni o ritardi nell'esecuzione di opere di manutenzione dal momento che la causa ostativa – presenza di umidità – rilevata dall'arbitro non ne costituiva un diretto effetto, né, infine, inerzia o negligenza nell'attivarsi per rimuovere l'inconveniente visto che nello stesso referto viene dato atto al sodalizio di casa di essersi adoperato – sia prima dell'inizio che durante l'intervallo – con ripetuti interventi, asciugando le chiazze di umidità, arieggiando l'ambiente e mettendo in funzione l'impianto di riscaldamento, al fine di ovviare a ciò che veniva considerato impedimento alla prosecuzione dell'incontro.

Ineccepibile pertanto e da condividere si palesa la decisione gravata che se pur con opinabile motivazione ha optato per una soluzione aderente alla logica ed armonica rispetto ai canoni della sportività, una soluzione che non viene contraddetta dai precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante che riguardano fattispecie diverse e comunque sempre marcate da specifiche e colpevoli negligenze della parte soccombente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Marigliano Marcianise C5 di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 3.615,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. LUCINI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 1849/241PF/09-10/AM/MA DEL 13.10.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 3.12.2009)**

Con ricorso presentato in data 7.12.2009 la A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. impugnava il provvedimento in epigrafe, con cui veniva comminata la sanzione dell'ammenda di €3.615,00 e la ulteriore sanzione dell'inibizione per un mese al signor Massimo Lucini, all'epoca dei fatti Presidente della società ricorrente, nel frattempo deferito alla Procura Federale su nota della Commissione Disciplinare Nazionale, per non aver provveduto a dare attuazione alla disposizione che prevede l'obbligo per la Stagione Sportiva in corso di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile.

In punto di fatto la ricorrente eccepiva che si era rivelato impossibile poter organizzare attività nella Stagione Sportiva 2007/2008 nel calcio Femminile a 11, ma bensì soltanto quello a 5, come da idonea attestazione rilasciata dal Comitato Regionale delle Marche; diversamente, il calcio femminile sarebbe rimasto pressoché abbandonato; al riguardo precisava la ricorrente che, all'obbligo di organizzare il Campionato Primavera, poteva surrogarsi la possibilità di organizzare anche tornei alternativi, compresi Pulcini ed Esordienti (come da Comunicato n. 1 del 2.7.2007 della Divisione Calcio Femminile indirizzato alle società partecipanti alla Serie B).

A fronte di dette argomentazioni, e relativa documentazione, la Procura Federale accolse a suo tempo la domanda della ricorrente prosciogliendo la società dalle contestazioni che le erano state mosse.

Rilevando che di quanto esposto la Commissione aveva ratificato i contenuti, ne eccepiva la mancanza chiedendone la riforma totale.

Il ricorso deve essere accolto.

Effettivamente i rilievi dedotti dalla ricorrente trovano riscontro positivo nella normativa federale; l'opportunità di organizzare un torneo disponibile alternativo come la stessa delegata del Presidente ha richiamato espressamente in sede di comparizione personale dinanzi a questa Corte, è prevista e, nel caso di specie, comprensibilmente giustificata a fronte delle ragioni dedotte dalla

A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. dovuta ad una oggettiva carenza di iniziativa sportiva di tal genere in ambito regionale.

Anche la Procura Federale ha insistito in questa sede per il proscioglimento della società a fronte della buona fede dimostrata e al riguardo va altresì sottolineato che pur ricorrendo gli elementi naturali della trasgressione, l'elemento soggettivo difetta in assoluto non sussistendo volontà alcuna di violare le norme dell'ordinamento federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.S. SALARIA SPORT VILLAGE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALARIA SPORT VILLAGE/CIVIS COLLEFERRO DEL 5.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 263 del 7.12.2009)

La società Salaria Sport Village, con ricorso ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 600,00 comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. 263 del 7.12.2009) per corali ingiurie nei confronti degli ufficiali di gara, per indebita presenza dei propri sostenitori negli spazi antistanti gli spogliatoi e conseguente condotta omissiva dei propri dirigenti che non provvedevano ad allontanarli, per mancata lettura del "comunicato anti violenza".

Con l'introdotto reclamo la società ricorrente deduce che le persone presenti nelle zone antistanti gli spogliatoi sarebbero stati atleti e dirigenti di una squadra chiamata a disputare successiva gara di Pallavolo nell'impianto polifunzionale e che il "comunicato anti violenza" sarebbe stato affisso all'ingresso della tribuna.

Ritiene la Corte che i dedotti motivi di gravame non meritino accoglimento.

Della condotta sanzionata, invero, almeno una (ingiurie agli ufficiali di gara) nemmeno risulta seriamente contestata, mentre le altre, anche a prescindere dalla mancata prova delle affermazioni di parte, appaiono del tutto inidonee ad annullare, o anche solo a ridurre, la sanzione.

La presenza innanzi gli spogliatoi di persone non autorizzate è indiscussa mentre non è apprezzabile la distinzione fra atleti e dirigenti di altra società e sostenitori della reclamante; infine la mancata lettura del "comunicato anti violenza" non può essere sostituita con l'affissione dello stesso nella tribuna spettatori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Salaria Sport Village S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 28 aprile 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete